



Comunicazione UFRC 1/21

10 febbraio 2021

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Precisazioni relative alle iscrizioni nel registro di commercio

1 Situazione iniziale

La modifica del Codice delle obbligazioni (CO)¹ del 17 marzo 2017, la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)² del 6 marzo 2020 e la nuova ordinanza del 6 marzo 2020 sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC)³ sono entrate in vigore il 1 gennaio 2021. Il nuovo diritto, in particolare l'art. 936a cpv. 1 CO e l'abrogazione dell'art. 34 vORC, hanno causato ambiguità e numerose richieste nella prassi. Di seguito, vengono precisate singole questioni aperte dal punto di vista dell'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC).

2 Registrazione delle iscrizioni nel registro di commercio

Secondo il diritto previgente, la data dell'iscrizione in cui la notificazione era stata registrata nel giornale [corrisponde oggi al registro giornaliero] era decisiva per determinare il momento dell'iscrizione nel registro di commercio (art. 932 cpv. 1 aCO). Questa disposizione era completata con l'art. 34 vORC. Il processo di iscrizione nel registro di commercio terminava nel

¹ RS 220

² RS 221.411.

³ RS 221.411.1.

momento dell'approvazione dell'UFRC, poiché dopo quest'ultima, sia l'UFRC che l'ufficio cantonale del registro di commercio non potevano più fare riferimento all'iscrizione.

Anche secondo il diritto vigente, la data di iscrizione nel registro giornaliero (art. 8 cpv. 3 lett. b ORC) è decisiva per un'iscrizione nel registro di commercio. Le iscrizioni nel registro giornaliero sono registrate sotto condizione sospensiva dell'approvazione dell'UFRC. La condizione sospensiva dell'approvazione dell'UFRC si trova in particolare nell'art. 5 cpv. 2 lett. b, nell'art. 9 cpv. 1, nell'art. 11 cpv. 2 e nell'art. 32 cpv. 1 ORC. Dopo l'approvazione da parte dell'UFRC, gli uffici del registro di commercio coinvolti non possono più fare riferimento alle iscrizioni e, di conseguenza, non possono più modificarne il contenuto. Il processo di iscrizione nel registro di commercio si conclude con l'approvazione dell'UFRC (art. 32 cpv. 1 seconda frase ORC).

In seguito all'approvazione dell'UFRC viene avviata la procedura di pubblicazione (art. 32 cpv. 4 ORC), che si conclude con la pubblicazione elettronica dell'iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) (art. 936a cpv. 1 CO e art. 35 cpv. 1 ORC).

3 Pubblicazione delle iscrizioni nel FUSC ed efficacia verso terzi

Secondo il diritto vigente, un'iscrizione nel registro di commercio diventava efficace verso terzi solo il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione nel FUSC (art. 932 cpv. 2 vCO). Secondo l'art. 936a cpv. 1 CO, l'efficacia avviene già il giorno della pubblicazione elettronica nel FUSC. L'art. 936a cpv. 1 CO corrisponde nel contenuto all'art. 932 cpv. 2 vCO. Di conseguenza, le iscrizioni nel registro di commercio diventano efficaci **verso terzi**⁴ con la pubblicazione nel FUSC. Anche l'art. 34 ORC e il numero 2.5 della Comunicazione UFRC 4/20 vanno interpretati in questo modo.

Al fine di precisare il numero 2.5 della comunicazione UFRC 4/20, un estratto del registro di commercio emesso prima della pubblicazione dei fatti nel FUSC deve ora essere completato con il seguente testo:

«Il presente estratto contiene iscrizioni che sono già approvate dall'UFRC ma non ancora pubblicate nel FUSC. Le iscrizioni diventano efficaci verso terzi solo con la pubblicazione nel FUSC.»

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁴ Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio) del 15 aprile 2015, FF 2015 2849, pag. 2877.